

particolare attenzione, come già sopra accennato, all'approvazione definitiva del nuovo statuto.

Una puntualizzazione al riguardo merita l'iter giudiziale connesso alla definitiva formulazione dello statuto della Fondazione, con specifico riferimento alla portata generale, valida anche per altri enti privatizzati di cui all'elenco A allegato al D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509, della ritenuta costituzionalità dell'art. 1, comma 4, lett. a) di detto decreto legislativo.

Al riguardo, va innanzitutto ricordato che, con ricorso del 25 gennaio 1996 avanti al T.A.R. del Lazio, l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano ha impugnato il decreto 24 novembre 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, di approvazione dello statuto dell'ENPAM nel testo annesso al decreto, nonché lo statuto stesso e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con particolare riferimento alla delibera di approvazione adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nella seduta del 28 ottobre 1995.

L'Ordine provinciale ricorrente, che aveva già espresso voto contrario all'approvazione dello statuto, ha lamentato che il nuovo statuto aveva modificato gli organi del precedente ordinamento, avendo previsto, come nuovo organo collegiale consultivo, il Consiglio nazionale dei presidenti degli ordini e cambiando quindi la composizione dell'organo deliberativo, mediante la sostituzione del precedente Consiglio nazionale formato dai soli presidenti degli ordini provinciali con il Consiglio generale composto da membri in parte nominati e in parte eletti.

Con ordinanza n.1416, emessa il 9 dicembre 1996 e depositata il 19 giugno 1997, il Tribunale adito, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, ha sospeso il giudizio e disposto l'invio degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, sollevata anche dall'ENPAM, dell'art. 1, comma 4, lett. a) del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509, nella parte in cui - in contrasto con i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 33, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, di delegazione - prescrive che restano fermi i criteri di composizione degli organi collegiali degli enti privatizzati, così come previsti dagli attuali ordinamenti.

Con sentenza 27 gennaio - 5 febbraio 1999 n. 15, il Giudice delle leggi ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'indicata ordinanza, affermando che la suddetta norma, laddove stabilisce la

salvaguardia dei criteri di composizione degli organi collegiali, non viola gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto le garanzie di autonomia, anche gestionale, previste dall'anzidetta legge di delegazione, non attengono alla struttura dell'ente, quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni e comunque, anche se riferite alla struttura, non implicherebbero un'assoluta libertà di configurazione delle strutture dell'ente e non escluderebbero l'eventuale indicazione di limiti entro i quali l'autonomia debba essere esercitata.

La Corte ha aggiunto, altresì, che la disposizione legislativa delegata comporta che il dovere di dettare regole che rispettino i medesimi criteri della disciplina in precedenza vigenti non implica il divieto di qualsiasi mutamento di disciplina nè impone di cristallizzare in modo assoluto gli organi collegiali, potendo essere apportate dallo statuto modifiche alla loro composizione che si ispirino ai criteri preesistenti, rimanendo nell'ambito da essi circoscritto.

Con sentenza n. 2157 depositata il 15 luglio 1999 e comunicata all'Ente il 23 stesso mese, il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso in questione, ritenendo illegittima la modifica abnorme degli organi collegiali preesistenti dell'ENPAM, che ne ha innovato in maniera tale i criteri di composizione da confliggere apertamente con quelli precedenti.

L'ENPAM ha quindi prestato acquiescenza alla suddetta decisione e in data 2 ottobre 1999 il Consiglio nazionale ha deliberato il nuovo testo dello statuto, trasmesso quindi al vaglio dei Ministeri del lavoro e del tesoro, competenti per l'approvazione ai sensi di quanto disposto in materia dal D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509.

Con decreto interministeriale 21 febbraio 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del D.L.vo n. 509 del 1994, le modifiche del nuovo testo dello statuto sono state approvate a condizione che la delibera del Consiglio nazionale in questione venisse adottata nella forma di atto pubblico e che all'art. 14 dello statuto, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione, venisse prevista la nomina di tre consiglieri nominati, rispettivamente, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Lo statuto è stato quindi rideliberato dal Consiglio nazionale il 1° aprile 2000, recependo integralmente la condizione stabilita dal citato decreto interministeriale.

Il 13 maggio successivo il Consiglio di amministrazione, configurante l'attuale denominazione statutaria dell'organo prima individuato come Comitato direttivo, ha tenuto l'assemblea elettiva per un quinquennio degli organi e dei componenti.

La composizione di detto nuovo organo sarà illustrata nella parte della presente relazione concernente gli organi dell'ENPAM.

Nell'esame dell'iter formativo della composizione del Consiglio di amministrazione dell'ENPAM in attuazione del nuovo statuto, particolare menzione merita la circostanza che la presentazione al Consiglio nazionale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1999, redatto secondo i principi civilistici compatibili con le finalità istituzionali e gli schemi raccomandati dalla Ragioneria generale dello Stato, sia stata effettuata - in attesa della conclusione della procedura di elezione, nomina, insediamento e costituzione del Consiglio di amministrazione - ancora dal Comitato direttivo, il quale peraltro è stato in effetti il gestore dell'intero esercizio in considerazione.

In definitiva, dal prossimo bilancio consuntivo dell'esercizio 2000 della Fondazione la conseguente presentazione al Consiglio nazionale sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione, nella composizione integralmente prevista dal nuovo statuto.

Per quanto riguarda, infine, le funzioni dell'Ente, conviene sinteticamente rappresentare le seguenti preminenti considerazioni.

La Fondazione ENPAM gestisce la previdenza e l'assistenza a favore dei medici e degli odontoiatri iscritti agli Albi professionali.

Specificamente sono gestiti dall'ENPAM il Fondo di previdenza generale e tre Fondi speciali di previdenza per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Il Fondo di previdenza generale, erogante i trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori relativi all'attività professionale, è organizzato in due gestioni separate, definite "Quota A", cui affluiscono i contributi obbligatori minimi a carico degli iscritti ed i contributi relativi all'assistenza e alla maternità, e "Quota B", cui affluiscono tutti gli altri contributi dovuti al Fondo.

Gli altri tre Fondi, eroganti trattamenti di previdenza, sono a favore, rispettivamente, uno dei medici di medicina generale, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica operanti nei propri studi professionali; uno dei medici specialisti convenzionati esterni operanti anch'essi nei propri studi professionali; uno a favore dei medici ambulatoriali operanti negli ambulatori degli Istituti del Servizio sanitario nazionale.

Sia i trattamenti di previdenza e assistenza per i medici del Fondo di previdenza generale, che i trattamenti di previdenza per i medici degli altri tre Fondi speciali sono erogati anche a favore dei familiari e superstiti degli iscritti ai Fondi in questione.

Dopo quanto sopra esposto occorre precisare, in relazione alla gestione di distinti Fondi previdenziali a favore dei sanitari ed alla natura dell'Ente di soggetto privato, affidatario di una gestione alimentata da un gettito parafiscale e rispondente al perseguimento di fondamentali interessi di ordine pubblico, che il Fondo di previdenza generale trova origine in fonte legislativa, mentre gli altri tre Fondi trovano origine nella contrattazione collettiva.

2. Prescrizioni del D.L.vo n. 509 del 1994

Particolare attenzione merita in argomento la valutazione dell'osservanza delle prescrizioni del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, con particolare riferimento al disposto in merito ai bilanci tecnici, alla speciale riserva legale ed alla certificazione dei bilanci.

L'art. 2 del D.L.vo n. 509 del 1994 dispone che gli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza hanno autonomia sia gestionale ed organizzativa che contabile, nei limiti scaturenti dalla natura pubblica dell'attività svolta.

Specificamente detti limiti risultano precisati nello stesso art. 2 e negli artt. 1 e 3 del decreto legislativo in considerazione e riguardano la coerenza della gestione economico-finanziaria degli enti previdenziali privatizzati con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale, nonché, inoltre, la previsione di una riserva legale commisurata a non meno di cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere al fine di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni, l'obbligatorietà della certificazione dei bilanci da parte dei soggetti abilitati ai sensi del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88 e la sottoposizione alla vigilanza dei Ministeri competenti.

In attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 509 del 1994, l'ENPAM, allo scopo di accertare l'equilibrio economico-finanziario della gestione previdenziale, si è dotato di bilanci tecnici, utilizzando procedure di valutazione attuariale delle componenti gestionali.

Com'è noto, gli Enti privatizzati, in esecuzione del citato decreto legislativo n. 509, non possono usufruire di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo, dovendo quindi salvaguardare la continuità dell'azione previdenziale mediante le risorse derivanti dalla contribuzione obbligatoria.

Consegue la necessità dell'adozione di bilanci tecnico-attuariali, da redigersi come normativamente previsto almeno ogni tre anni, le cui risultanze consentano la verifica dell'impostazione di bilancio in costante equilibrio economico-finanziario.

Detti bilanci tecnici sono stati redatti al 31 dicembre 1997 per conto dell'ENPAM da uno studio attuariale in ordine alle gestioni dei Fondi di previdenza.

Il primo bilancio tecnico-attuariale, redatto il 13 gennaio 1999, ha riguardato il Fondo di previdenza generale, mentre gli altri - datati, rispettivamente, 29 luglio, 5 novembre e 23 novembre 1999 - hanno riguardato i Fondi di previdenza a favore dei

medici specialisti convenzionati esterni, dei medici convenzionati generici e dei medici convenzionati ambulatoriali.

Le rispettive relazioni hanno illustrato i risultati delle valutazioni attuariali, realizzate sulla base sia del regolamento in vigore fino al 31 dicembre 1997, sia di quelli modificati a decorrere dall'1 gennaio 1998 e dall'1 gennaio 1999, con effettuazione nel lavoro di proiezioni estese agli anni 1998-2022, determinando oneri e contributi anno per anno, per i 25 anni considerati, nei tre scenari regolamentari.

Nel porre, quindi, a confronto i valori previsti dai bilanci tecnici delle gestioni previdenziali al 31 dicembre 1997 ed i valori effettivi del bilancio consuntivo del 1999 emergono alcuni scostamenti percentuali: -0,90% nel patrimonio netto, +2,66% negli oneri pensionistici e +0,95% nelle entrate contributive.

Tali variazioni fra valori effettivi e stimati, verificatisi anche con riferimento al bilancio consuntivo del 1998, sono ritenute, di massima, non ingiustificate.

Va comunque a questo punto segnalato che risultano insorte in seno all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia perplessità sui risultati degli studi attuariali sul Fondo di previdenza generale.

Innanzitutto, tali perplessità sono state manifestate riguardo ai risultati moderatamente ottimistici dello studio, ritenuto basato su valutazioni che non sempre appaiono del tutto esaustive e tali da inficiarne in gran parte il risultato.

In particolare poi non sono state condivise le ipotesi essenziali concernenti, con riferimento a tutto il periodo dello studio attuariale, la previsione del numero costante dei medici attivi e le probabilità di eliminazione per morte dei pensionati di vecchiaia e dei superstiti ricavate dai dati ISTAT 1992 sulla mortalità in Italia.

In risposta a tali perplessità in ordine ai presupposti ed alle risultanze del bilancio tecnico-attuariale in questione, è stato, fra l'altro, sottolineato dall'Ente che le corrispondenti valutazioni attuariali riguardano la previsione di flussi economici relativi ai prossimi venticinque anni di gestione del Fondo di previdenza generale nel sistema finanziario della ripartizione, finalizzate essenzialmente alla stima degli effetti delle modifiche apportate dal regolamento del Fondo in vigore dall'1 gennaio 1998.

In replica a tale risposta risulta, quindi, rappresentato che, essendo andata la vita media statisticamente sempre aumentando e non sussistendo dati che facciano pensare diversamente per il futuro, un numero sempre maggiore di persone raggiungerà l'età della pensione e coloro che la raggiungeranno vivranno più a lungo,

per cui erroneamente lo studio attuariale non ha tenuto conto di queste previsioni matematiche ed ha ancorato le previsioni di vita ai dati del 1992.

Inoltre, è stato espresso il giudizio secondo cui la previsione in futuro della contrazione del numero dei medici contribuenti, in contrasto col numero costante dei medici stessi ipotizzati nello studio attuariale, rende inevitabile che, per il contemporaneo aumento dei pensionati e per la diminuzione degli iscritti attivi, il rapporto attivi-pensionati potrebbe avvicinarsi pericolosamente all'unità.

Al riguardo, deve comunque ritenere che nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509 circa la redazione del bilancio tecnico con periodicità almeno triennale devono essere a breve esternati nuovi studi attuariali.

Diviene, quindi, opportuno provvedere periodicamente a controlli tecnici al fine di accertare funzionalmente la validità o meno, con conseguente eventuale necessità di modifica, dei risultati raggiunti in un certo quadro di ipotesi.

Per quanto riguarda poi l'obbligo della riserva legale commisurata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509, ad una misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere, questo è stato attenuato con l'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il quale l'indicata quintuplicazione minima va riferita alle pensioni in essere al termine dell'esercizio 1994.

Deve a tale parametro adeguarsi il rapporto tra riserve e prestazioni, con riferimento a ciascuna gestione previdenziale.

Con riserva di formulare successivamente valutazioni complessive sulla gestione previdenziale, va subito fatto presente che dai documenti del bilancio dell'esercizio 1999 risulta che il rapporto tra il patrimonio netto complessivo di 7.123,9 miliardi e le pensioni in essere al 31 dicembre 1994 è pari all'8,79, che scende peraltro al 5,16 nel rapporto tra il patrimonio netto e le prestazioni al termine dell'esercizio 1999, permanendo comunque al di sopra delle cinque annualità previste dal D.L.vo n. 509 del 1994 cit..

In applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 509 del 1994 - secondo cui i rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui al precedente art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88 - l'ENPAM ha sottoposto i rendiconti annuali a revisione e certificazione da parte della Soc. RECONTA ERNST & YOUNG, conferendo il corrispondente incarico per il triennio 1997/99.

Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 20 ottobre 2000, valutato che detta Società ha operato in passato con serietà, professionalità e tempestività, fornendo anche un'utile consulenza all'Ente, ha affidato alla Società medesima un ulteriore incarico triennale per il periodo dal 2000 al 2002.

Con riferimento al bilancio consuntivo al 31 dicembre 1999, la Società di revisione ha espresso giudizio di conformità di detto bilancio alle norme e ai principi e criteri contabili dichiarati e adottati, nonché di rappresentanza in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Fondazione.

3. Gli organi

Nello statuto dell'ENPAM - precedente alla privatizzazione disposta dal D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509 - approvato con D.P.R. 2 settembre 1959, n. 931 e modificato con D.P.R. 9 gennaio 1971, n. 142, erano previsti come organi dell'Ente il Consiglio nazionale composto dai presidenti degli ordini provinciali dei medici con compiti di controllo ed indirizzo, il Comitato direttivo, il Comitato esecutivo, il Presidente e il Collegio sindacale costituito da tre membri effettivi e corrispondenti supplenti.

Nel successivo impugnato e sospeso statuto, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 28 ottobre 1995 e approvato con decreto del 24 novembre 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, erano previsti come organi il Consiglio nazionale dei presidenti degli ordini, il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei sindaci.

Dopo la sentenza del T.A.R. Lazio 15 luglio 1999 n. 2157, che ha accolto l'anzidetto ricorso avverso il decreto del 24 novembre 1995, il vigente statuto - che è stato, come già scritto, approvato con decreto interministeriale del 21 febbraio 2000 e rideliberato dal Consiglio nazionale il 1° aprile 2000 - prevede all'art. 10 i seguenti organi:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei sindaci.

3.1 Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale si compone di tutti i presidenti degli ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri.

Ciascun presidente di ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all'Albo professionale della provincia o un altro presidente di ordine provinciale, fermo restando che ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega.

La presidenza del Consiglio nazionale spetta al Presidente dell'Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice Presidente vicario.

Fra le competenze del Consiglio nazionale rientra l'approvazione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, del bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di amministrazione.

3.2 Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente; da due vice Presidenti, uno dei quali è nominato vicario dal Presidente; da undici consiglieri eletti dal Consiglio nazionale; da tre consiglieri nominati dal Comitato centrale della FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri); da tre consiglieri nominati, rispettivamente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanità e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; da tre consiglieri, non iscritti all'Ente, esperti in materia previdenziale, assicurativa, attuariale, finanziaria o di gestione di patrimoni, nominati dai componenti di cui sopra; da quattro consiglieri nominati dallo stesso Consiglio di amministrazione, previa designazione delle Commissioni consultive dei rispettivi tre Fondi speciali di previdenza e Fondo di previdenza generale, quota "B".

Spetta al Consiglio di amministrazione, fra le altre competenze, di deliberare, entro cinque mesi dal termine dell'esercizio, il bilancio consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.

3.3 Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente; da due vice Presidenti; da quattro consiglieri nominati ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello statuto; da uno dei consiglieri nominati dal Comitato centrale della FNOMCeO.

3.4 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo ed è, altresì, investito delle altre funzioni demandategli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Presidente vicario.

3.5 Il Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre sindaci eletti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) dello statuto; da uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente del Collegio stesso; da uno designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato un supplente.

3.6 Altri organi

In conclusione, sulla struttura organizzativa della Fondazione, va ulteriormente precisato che la gestione della Fondazione medesima è affidata alla cooperazione di organi istituzionali e organi amministrativi, ricomprendendo in quelli istituzionali, oltre i cinque organi prescritti nel citato art. 10 dello statuto, anche le quattro Commissioni consultive dei Fondi di previdenza generale "quota B", dei medici generici, dei medici specialisti ambulatoriali e dei medici specialisti esterni.

Fra gli organi amministrativi sono ricompresi, oltre il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, anche le strutture amministrative rette da Direttori di aree e Dirigenti di servizi, nonché i servizi di staff professionali.

4. La situazione patrimoniale

In sede di esame della situazione patrimoniale della Fondazione alla data del 31 dicembre 1999, è opportuno preliminarmente predisporre un accurato raffronto con i dati di chiusura del 1998.

Siffatto raffronto, in linea con quello del referto precedente relativo ai bilanci consuntivi degli esercizi 1998 e 1997, avviene tra termini perfettamente omogenei, in quanto stilato secondo i criteri civilistici propri delle società per azioni, in connessione con l'intervenuta privatizzazione dell'ENPAM, che ha comportato l'eliminazione degli schemi del regolamento di contabilità relativo agli enti del parastato (enti pubblici non economici) applicato fino a tutto il 1996.

ENPAM - Situazione patrimoniale

(miliardi di lire)

	Al 31.12.1998	Al 31.12.1999	Variazione 1998/99
Attività			
Immobili	5.860,9	5.919,5	58,6
Investimenti mobiliari	345,3	690,3	345,0
Mutui e prestiti	32,5	36,5	4,0
Depositi vincolati (*)	83,7	65,0	-18,7
Disponibilità liquide	472,2	173,2	-299,0
Crediti	296,2	335,2	39,0
Immobilizzazioni tecniche e costi pluriennali	17,4	17,6	0,2
Attività finanziarie a breve termine	130,0	490,0	360,0
Altre attività (ratei e risconti)	5,3	12,1	6,8
Totale (A)	7.243,6	7.739,5	495,9
Passività			
Fondi di ammortamento	11,3	13,2	1,9
Fondi rischi e spese future	306,9	301,7	-5,2
Debiti	152,1	299,2	147,1
Mutui e prestiti passivi	1,4	0,7	-0,7
Altre passività (ratei e risconti)	33,6	0,8	-32,8
Totale (B)	505,3	615,6	110,3
Patrimonio netto (A-B)	6.738,3	7.123,9	385,6
q.p. del patrimonio netto spettante al Fondo di previdenza generale - Quota "A"	747,5	926,7	179,2
q.p. del patrimonio netto spettante al Fondo di previdenza generale - Quota "B"	1.426,2	1.675,2	249,0
q.p. del patrimonio netto spettante al Fondo di previdenza convenzionati generici	2.912,0	2.875,3	-36,7
q.p. patrimonio netto spettante al Fondo previdenza convenzionati ambulatoriali	1.352,0	1.374,1	22,1
q.p. patrimonio netto spettante al Fondo previdenza convenzionati specialisti esterni	299,7	272,2	-27,5
q.p. patrimonio netto spettante al Fondo previdenza personale ENPAM (**)	0,9	0,4	-0,5
Totale	6.738,3	7.123,9	385,6

(*) Deposito vincolato presso la Tesoreria Centrale dello Stato

(**) Soppresso dall'1.10.99 con oneri a carico del bilancio della Fondazione

La non perfetta concordanza tra addendi e totale, ove ricorre, deriva dal gioco degli arrotondamenti.

Con riferimento al **Fondo di previdenza del personale ENPAM**, riportato nella suindicata tabella, occorre anche in questo paragrafo precisare che, a seguito della soppressione di detto Fondo in applicazione dell'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a far data dall'1 ottobre 1999, l'Ente ha ritenuto opportuno ripartire la corrispondente riserva tra quelle degli altri Fondi, il cui rispettivo ammontare dell'esercizio 1999 risulta quindi corrispondente ai seguenti dati espressi in miliardi di lire: 926,8 per il Fondo di previdenza generale quota "A"; 1.675,3 per il Fondo di previdenza libera professione quota "B"; 2.875,5 per il Fondo di previdenza medici generici; 1.374,1 per il Fondo di previdenza medici ambulatoriali; 272,2 per il Fondo di previdenza medici specialisti esterni.

Il tutto corrisponde al totale dell'indicato patrimonio netto pari a 7.123,9 miliardi.

In relazione ai dettagliati dati sulla situazione patrimoniale della Fondazione sopra riportati è opportuno precisare, prima di ogni altra considerazione, che il patrimonio netto pari a 7.123,9 miliardi riportato in tabella è comprensivo dell'avanzo economico dell'esercizio.

Ciò premesso, va quindi posto in risalto che il patrimonio netto è incrementato alla fine del 1999 di 385,6 miliardi.

Siffatto positivo incremento è, però, inferiore di circa 50 miliardi rispetto a quello dell'esercizio precedente, pari a 435,2 miliardi, con una riduzione quindi di circa l'11% e ciò per effetto della minore entità dell'avanzo economico nel 1999 rispetto a quello del 1998, la cui variazione sarà dettagliatamente illustrata nel successivo paragrafo dedicato al conto economico.

Il raffronto tra la situazione patrimoniale concernente il 1999 e quella dell'esercizio precedente mostra che tra le **attività** hanno registrato incrementi le poste relative a immobili, investimenti mobiliari, mutui e prestiti, crediti, immobilizzazioni tecniche e costi pluriennali, attività finanziarie a breve termine e ratei e risconti, mentre sono diminuite, dall'altro lato, quelle relative a depositi vincolati e disponibilità liquide.

Di particolare rilevanza risulta nel 1999 la variazione in aumento degli **"immobili"** (+58,6 miliardi), comunque molto inferiore rispetto a quella degli esercizi precedenti (+915,3 miliardi nel 1998 e +741,9 miliardi nel 1997), nonché degli investimenti mobiliari (+345,0 miliardi), a sua volta, però, superiore di quella dei detti esercizi precedenti (+200,9 miliardi nel 1998 e +119,1 miliardi nel 1997).

Dall'esame congiunto, inoltre, delle variazioni delle attività e delle passività, deve rilevarsi soprattutto l'incremento dei crediti (+39,0 miliardi) e dei debiti (+147,1 miliardi), per cui occorre necessariamente condividere quanto al riguardo rappresentato dai Ministeri vigilanti del Tesoro e del lavoro e previdenza sociale, cioè che gli organi responsabili della Fondazione devono essere invitati ad assumere tutte le possibili iniziative per eliminare o ridurre al massimo i crediti e i debiti, specialmente quelli di più lontana provenienza, procedendo al riaccertamento periodico degli stessi.

L'indicata variazione in aumento degli immobili, col passaggio da 5.860,9 miliardi a 5.919,5 miliardi, è frutto di 69,9 miliardi di incrementi e di 11,3 miliardi di decrementi.

I maggiori incrementi degli immobili nei due precedenti esercizi sono avvenuti innanzitutto con l'accorpamento delle diverse società immobiliari a partecipazione totalitaria dell'ENPAM nell'unica società "Immobiliare nuovo E.N.P.A.M. S.p.a." e quindi, nel 1998, col totale assorbimento a titolo gratuito del complesso aziendale di proprietà di questa società immobiliare da parte della Fondazione.

Nel primo bilancio, relativo al 1997, redatto secondo gli schemi civilistici, gli immobili sono stati rivalutati sulla base di vari criteri, con definizione del nuovo costo degli immobili sul valore fiscale degli stessi secondo il criterio adottato da altri enti privatizzati.

Nella precedente relazione, concernente gli esercizi 1997 e 1998, è stata auspicata - al fine di contribuire alla eliminazione di un, sia pur modesto, stato d'incertezza in ordine al valore contabile degli immobili e conseguentemente sull'entità del patrimonio netto dell'ENPAM - l'indicazione tra l'altro anche del valore catastale e di quello di mercato degli immobili.

Ciò premesso, vanno ora esposti i seguenti dati sull'esercizio 1999.

Gli incrementi di valore dei fabbricati ad uso della Fondazione e ad uso dei terzi, come riportato nelle note di commento sulle voci di bilancio contenute nella nota integrativa, attengono all'imputazione ai diversi cespiti immobiliari delle opere di miglioria e messa a norma che si sono concluse durante l'esercizio².

² Sono evidenziati in particolare £. 7.340 milioni per il complesso immobiliare in Milano - via Meravigli - e £. 1.005 milioni per l'Hotel Des Bains in Montegrotto Terme. A fine esercizio risultano, altresì, in corso di attuazione ulteriori interventi di miglorie e messa a norma per £. 59.337.152.854 che, a conclusione delle opere, verranno imputate, come riportato nella nota integrativa, ad incremento di costo dei singoli cespiti, fermo restando che quelle di più rilevante entità si riferiscono a spese per investimenti relative a complessi turistici alberghieri, ad un complesso commerciale in Roma e a due alberghi in Abano Terme.

Per quanto riguarda la voce riferita ai fabbricati messi a reddito, cioè quella di "fabbricati ad uso di terzi", si ravvisa un incremento di valore molto inferiore di quello precedente (903 miliardi), senza però alcun decremento.

A questo punto, a completamento della chiarezza, è opportuno evidenziare nella seguente tabella i dati sulle immobilizzazioni, desunti dalla nota integrativa:

	Valore al 31.12.98	Incrementi	Decrementi	Valore al 31.12.99
	(milioni)	(milioni)	(milioni)	(milioni)
Fabbricati ad uso della Fondazione	57.847	642		58.489
Fabbricati ad uso di terzi	5.789.294	11.670		5.800.964
Terreni edificabili	755			755
Migliorie	12.980	57.638	11.281	59.337
Totale	5.860.876	69.950	11.281	5.919.545

La carenza di decrementi sussiste anche nei fabbricati ad uso della Fondazione e nei terreni edificabili, mentre i registrati decrementi sono notevolmente superiori, con riferimento alle migliorie, a quelli dell'esercizio precedente (7.642 milioni).

La posta "**investimenti mobiliari**" è caratterizzata da una variazione consistente nella situazione patrimoniale.

Come evidenziato dal Presidente dell'ENPAM nella relazione sul bilancio consuntivo del 1999, la quota d'investimento destinata alle attività mobiliari è cresciuta nel corrispondente esercizio sensibilmente.

Tale crescita è frutto di una politica volta a dare un maggior equilibrio alle varie componenti del patrimonio complessivo, storicamente posizionato in misura preponderante nel settore immobiliare.

Siffatto incremento degli investimenti mobiliari già delineatosi massicciamente nell'esercizio precedente del 1998, con una variazione positiva rispetto a quella del 1997 pari a +200,9 miliardi, ha ora avuto un maggior valore pari a +345 miliardi.

Si tratta, quindi, di un incremento che sposta in misura non trascurabile, nella composizione delle attività patrimoniali, come rilevato anche nel precedente referto, la linea di demarcazione tra investimenti immobiliari e investimenti mobiliari.

Questa considerazione ha un ulteriore avallo in connessione del consistente incremento anche delle attività finanziarie a breve termine pari a +130 miliardi alla fine del 1998 e a +360 miliardi alla fine del 1999.

Però, detti valori risultano mitigati dalla diminuzione delle disponibilità liquide, le quali sono anch'esse investimenti a breve e sono diminuite parzialmente nell'esercizio precedente scendendo da 482,4 del 1997 a 472,2 miliardi (-10,2 miliardi), ma consistentemente nell'attuale esercizio del 1999 fino a 173,2 miliardi (-299 miliardi).

Per quanto attiene comunque specificamente agli investimenti mobiliari, va sottolineato l'affidamento in prevalenza delle risorse disponibili a gestori terzi qualificati, individuati secondo parametri oggettivi e soggettivi.

Pertanto, mentre nel 1998 erano incaricate le Banche per la gestione delle quote del patrimonio mobiliare dell'Ente, nel 1999 sono stati selezionati in aggiunta alle Banche in questione nuovi Istituti.

Al 31 dicembre 1999, peraltro, gli investimenti, che nel 1998 avevano riguardato esclusivamente titoli obbligazionari e quote di fondi, risultano estesi, sia pure limitatamente e comunque in misura non superiore al 15% del patrimonio gestito, anche alle azioni.

In definitiva, nel 1999 si è verificato un significativo incremento degli investimenti mobiliari e delle attività finanziarie a breve termine, con una consistente diminuzione delle disponibilità liquide, in connessione con l'affidamento anche ad altri gestori di quote del patrimonio mobiliare e la variazione della struttura dei portafogli con gli investimenti estesi alle azioni.

Pertanto, come sopra indicato, il raffronto 1998-1999 degli investimenti mobiliari evidenzia addirittura il raddoppio nell'esercizio 1999 rispetto a quello precedente e analogamente anche le attività finanziarie a breve termine hanno un consistente incremento.

Considerando unitamente - al pari della precedente relazione sulla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998 - gli investimenti mobiliari in senso proprio, le disponibilità liquide fruttifere e il deposito fruttifero vincolato di 65 miliardi presso la Tesoreria centrale dello Stato, consegue che, alla fine del 1999, ai 5.919,5 miliardi di investimenti immobiliari (76,48% del totale delle attività) si contrappongono impieghi fruttiferi di pronto e agevole realizzo per 1.418,5 miliardi (18,33%), riequilibrante in misura non trascurabile la composizione delle attività patrimoniali dell'ENPAM.